

**LOTTO 1)**  
**Capitolato Speciale**

Polizza di Assicurazione

**"ALL RISKS"**  
(compreso Guasto Macchine)  
**CONTRO I DANNI MATERIALI E I DANNI INDIRETTI**

stipulata tra la

**AEM CREMONA SPA**  
Viale Trento e Trieste, 38  
26100 CREMONA

C.F. 00110040193 e P.I. 01070830193

(di seguito denominata Assicurato)  
e la

(di seguito denominata Società)

Effetto: ore 24:00 del 30/11/2018  
Cessazione: ore 24:00 del 30/11/2023

Scadenza rate annuali: il 30 novembre di ogni anno

## INDICE

### Capitolo/Paragrafo

#### **OGGETTO DELLA COPERTURA**

\* Sezione I Danni Materiali

#### **ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO**

A) Attività

B) Settore Industriale

C) Settore Civile

D) Settore Commerciale

\* Svolgimento dell'attività e limiti territoriali

#### **DEFINIZIONI**

\*Assicurazione

\*Polizza

\*Contraente

\*Assicurato

\*Beni assicurati

\*Broker

\*Società

\*Premio

\*Rischio

\*Sinistro

\*Indennizzo

\*Guasto Macchine

\*Fabbricati

\*Macchinario

\*Merce

\* Oggetti d'Arte e Preziosi

\*Valori

\*Apparecchiature ad impiego mobile

\* Apparecchiature elettriche e/o elettroniche

\*Apparecchiature elettriche e/o elettroniche diverse da quelle d'ufficio

\*Furto

\*Rapina

\*Primo rischio assoluto

\*Infiammabili

\*Sovraccarico neve

\*Mezzi di chiusura

**SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI****CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE****SEZIONE I Danni Materiali**

- 1) Danni materiali consequenziali
- 2) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
- 3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione
- 4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- 5) Spese peritali
- 6) Operazioni di carico e scarico - Movimentazione interna
- 7) Innovazioni nel rischio
- 8) Fenomeno elettrico
- 9) Spese ricerca guasto
- 10) Smarrimento di cose assicurate
- 11) Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti
- 12) Spese di ammortamento e perdita di valuta
- 13) Perdita pigioni
- 14) Ricorso Vicini e/o Terzi
- 15) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta
- 16) Ricorso dei locatari
- 17) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi
- 18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- 19) Valutazione merci
- 20) Quadri, oggetti d'arte e preziosi
- 21) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti
- 22) Opere di fondazione
- 23) Spese di collaudo
- 24) Coppie o serie
- 25) Compensazione fra partite
- 26) Deroga alla proporzionale
- 27) Assegni in bianco
- 28) Titoli quotati in borsa
- 29) Etichette
- 30) Controllo merci/ rinuncia al diritto di recupero
- 31) Certificati rilasciati dall'Autorità
- 32) Anticipo indennizzi
- 33) Indennizzo separato
- 34) Riduzione e/o alienazione e/o cessazione
- 35) Inattività
- 36) Buona fede e manutenzione
- 37) Rinuncia al diritto di rivalsa
- 38) Frazionamento del premio (valida se richiamata nel frontespizio di polizza)
- 39) Reintegro dei valori Assicurati
- 40) Spese aggiuntive per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei.
- 41) Impiego mobile
- 42) Maggiori spese per mancato funzionamento

- 43) Guasto macchine
- 44) Recupero delle cose rubate
- 45) Opere di miglioria
- 46) Rischio locativo
- 47) Decentramento Macchinari/Merci
- 48) Leeway clause
- 49) Assicurazione con dichiarazione di valore
- 50) Recupero in caso di danni da furto e rapina

## VINCOLI

### **SEZIONE II - Danni Indiretti**

#### CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PROFITTO LORDO

- 1) Oggetto dell'assicurazione
- 2) Definizioni
- 3) Somma assicurata
- 4) Periodo di indennizzo
- 5) Maggiori spese
- 6) Pagamento periodico degli indennizzi per i danni indiretti
- 7) Onorari dei periti
- 8) Cessazione dell'attività
- 9) Collegamento con la Sez. I – Danni materiali
- 10) Determinazione dei danni risarcibili
- 11) Indennizzo separato per ciascuna partita
- 12) Prolungamento del periodo di inattività
- 13) Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso
- 14) Dipendenza da Fornitori e/o Clienti
- 15) Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua
- 16) Danni a beni non assicurati nella Sezione I
- 17) Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite
- 18) Continuità dell'assicurazione
- 19) Buona fede
- 20) Rinuncia all'azione di rivalsa

### **FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO**

Premessa

Franchigie e scoperti

Limiti di risarcimento

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

- 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3) Modifiche dell'assicurazione
- 4) Aggravamento del rischio
- 5) Diminuzione del rischio
- 6) Recesso in caso di sinistro
- 7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 8) Oneri fiscali
- 9) Foro competente
- 10) Rinvio alle norme di legge
- 11) Delimitazione del rischio
- 12) Rischi esclusi dall'assicurazione
- 13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 14) Ispezione delle cose assicurate
- 15) Obblighi in caso di sinistro
- 16) Esagerazione dolosa del danno
- 17) Procedura per la valutazione del danno
- 18) Mandato dei periti
- 19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- 20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale") - art. 1907 C.C.
- 21) Assicurazioni presso diversi assicuratori
- 22) Limite massimo dell'indennizzo
- 23) Pagamento dell'indennizzo
- 24) Certificati rilasciati dall'Autorità
- 25) Forma delle comunicazioni
- 26) Interpretazione del contratto
- 27) Clausola Broker
- 28) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- 29) Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)
- 30) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

**ALLEGATO (A) -ULTERIORI GARANZIE OPERANTI**

## **OGGETTO DELLA COPERTURA**

**La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a risarcire all'Assicurato:**

### **SEZIONE I - DANNI MATERIALI**

Tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'articolo 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **ENTI ASSICURATI**

Si conviene tra le Parti - agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza, alla data di decorrenza della medesima gli enti in possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità dell'Assicurato o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi o per obblighi derivanti da disposizioni di legge.

Per gli enti che venissero ad entrare in possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegni gli enti in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Del pari nell'ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed ai macchinari, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato

Per enti assicurati si intendono tutti i beni materiali come descritti al capitolo definizioni.

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

**A) ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO** (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

AEM Cremona SpA ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- attività strumentali, in termini di proprietà (titolarità di reti, impianti, dotazioni infrastrutturali e non infrastrutturali, esistenti e di futura realizzazione) e/o gestione (investimenti, manutenzioni straordinarie ed ordinarie di reti impianti, dotazioni infrastrutturali e non infrastrutturali, esistenti e di futura realizzazione) e/o erogazione (materiale svolgimento dell'attività sul territorio e rapporti con gli Enti affidanti) e/o ogni altra fase di svolgimento, compatibilmente con la normativa vigente:

- Manutenzione stradale e marciapiedi comunali; gestione del sottosuolo, sgombero neve e antigelo della viabilità comunale, gestione dei varchi elettronici, segnaletica stradale, gestione di cavi e colli non compresi nel servizio idrico integrato ex LR 26/2003; scavi e reinterri; aree di sosta ed immobili adibiti alla sosta; forno crematorio; servizi cimiteriali; cartografia.

L'assicurato può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi elencati nel predetto articolo anche partecipando ad enti, società o consorzi, ATI, RTI e similari.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato, direttamente od a mezzo di enti, consorzi o società, può assumere la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dallo Statuto o dalla Legge.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione e/o commercializzazione, nulla escluso nè eccettuato.

Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale nonché quanto non eventualmente rientrante nei settori "Civile" e "Commerciale" che seguono.

**Si intendono comunque sempre operanti le seguenti precisazioni:**

**B) SETTORE INDUSTRIALE**

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione, nulla escluso nè eccettuato. Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale nonché quanto non eventualmente rientrante nei settori "Civile" e "Commerciale" che seguono.

**C) SETTORE CIVILE**

Uffici esterni agli stabilimenti produttivi, mense, abitazioni, servizi aziendali e altre dipendenze minori

**D) SETTORE COMMERCIALE**

Depositi, recapiti, filiali, dipendenze, altre ubicazioni, raccolta e immagazzinamento dei prodotti nonché di merci varie inerenti l'attività, comprese attrezzature, macchinari e mezzi.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

**SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E LIMITI TERRITORIALI**

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano nonché dell'Unione Europea, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione

**Contraente:** AEM CREMONA SpA

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè la Contraente AEM CREMONA SPA e Società direttamente od indirettamente collegate, controllate, consociate ed affiliate.

**Beni assicurati:** La presente Assicurazione ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente e degli Assicurati, salvo solo quanto espressamente escluso. Limitatamente ai beni per i quali sono stipulati separati contratti assicurativi (leasing), l'assicurazione vale per le garanzie prestate dalla presente polizza, ma non presenti nella copertura "leasing".

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (anche in misura preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili. I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per destinazione propria e/o per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale del Contraente come previsto dai propri atti e regolamenti, dalla legge, da norme o disposizioni della Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolta, inclusi attività e servizi che in futuro potranno essere espletati.

I beni mobili ed immobili, in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività

**Broker:** il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dalla Società e cioè: Marsh S.p.a.

**Società:** l'impresa assicuratrice

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

**Guasto macchine:** i danni di guasti e/o rotture ai macchinari derivanti da fenomeni di natura meccanica ed elettrica interna (salvo quelli compresi nella clausola "fenomeno elettrico), compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da:

- incuria, negligenza, imperizia;
- difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- corpi estranei.

Non sono in ogni caso considerati "Guasto macchine" l'esplosione, lo scoppio e tutti gli altri danni alle cose assicurate garantiti dalla presente polizza e non rientranti nella presente definizione.

**Fabbricati:** Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "Contenuto", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Lampade ad illuminazione pubblica, opere edili non identificabili come fabbricati;

Impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni.

**Reti, conduttori:**

Condotte e reti, cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse; reti fibra ottica.

**Contenuto: composto da**

**- Macchinari**

Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, stampi, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti fotovoltaici; impianti

sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio, discariche, loro impianti e coperture.

Segnaletica stradale.

Si intendono altresì inclusi, per il loro "Valore a Nuovo", calcolatori, elaboratori elettronici, apparecchiature elettroniche in genere e simili nonché accessori, intendendosi anche mezzi e supporti dati, varchi elettronici, a meno che assicurati con polizze specifiche, biglietterie.

Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato o di terzi; lampade ad illuminazione pubblica e parcometri.

Con la medesima definizione di intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere é di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto all'esterno del rischio per naturale destinazione.

#### **- Merci**

Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per l'attività dell'Assicurato, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, le parti di ricambio, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.

Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, valori, denaro e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

#### **- Oggetti d'arte e preziosi**

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, preziosi e metalli e cose aventi valore artistico o affettivo.

- **Valori:** monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, oggetti di metallo prezioso sciolti o montati o costituenti macchine o attrezzature e/o loro parti..

- **Apparecchiature ad impiego mobile:** impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o dell'Assicurato.

A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, apparecchi radio, ponte radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. , inclusi i telefoni cellulari e comprese attrezzature ed utensili ad impiego mobile, utilizzati dal Contraente e/o Assicurato ovunque sia necessario allo svolgimento dell'attività dichiarata.

Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

**- Apparecchiature elettriche e/o elettroniche :**

**d'ufficio, impianti di telecomunicazione:** a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, modem, radio, ponte radio, centraline; programmi base; personal computer e minielaboratori, hardware; compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; sistemi; sistemi operativi, dispositivi di memoria, supporto dati, sistemi di gestione posta; fono-audio visivi ; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici ; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare inerente all'attività assicurata.

**diverse da quelle d'ufficio:** a titolo esemplificativo e non esaustivo, elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti per la comunicazione; apparecchiature per la didattica; switch o router collocati in appositi armadi anche su pubbliche vie; gateway telefonici; convertitori optoelettronici, GPS e ponti radio.

**N.B.:** Sono compresi nei "Fabbricati" e "Macchinari" anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione.

**Furto:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

**Primo rischio assoluto:** La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.

**Infiammabili:** Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

**Sovraccarico neve:** Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto

**Mezzi di chiusura:** difese di ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, realizzate per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, vetro, materia plastica rigida, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferrate fissate nel muro.

Nelle inferrate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

**SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI**

**Dettaglio delle somme assicurate per il conteggio del premio**  
**Le somme verranno aggiornate e/o regolate con clausola di stima**  
**Le stime sono redatte da TEXAD S.r.l.**

**SEZIONE I) DANNI MATERIALI**

<b>Enti assicurati</b>	<b>Somme assicurate (€)</b>	<b>Tasso Lordo Annuo %<sup>o</sup></b>	<b>Premio Lordo Annuo (€)</b>
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	39.628.000,00		
2) Rischio locativo forno crematorio	796.000,00		
3) Macchinario	2.875.000,00		
4) Merce	200.000,00		
5) Reti – a primo rischio assoluto	50.000,00 per sinistro ed anno		
6) Guasti Macchine – a primo rischio assoluto (in relazione al solo forno crematorio)	200.000,00 per sinistro ed anno		
<b>Totale Danni Diretti</b>	<b>43.749.000,00</b>		

**A titolo informativo il patrimonio di AEM Cremona SpA è così costituito:****In Cremona:**

Ex Mercato Ortofrutticolo – Via Annona (fabbricati dati in locazione)

Ex Bocciodromo (fabbricati dismessi)

Negozzi – Bar in Piazza delle Tramvie (fabbricati dati in locazione)

Appartamenti in Piazza delle Tramvie (ad uso civile - vuoti ed inoccupati)

Via Trento e Trieste, 38 (uso uffici – quasi totalmente dato in locazione)

Via Persico (fabbricati ad uso uffici – in parte dati in locazione - e CED)

Via Dante (parcheggio sopraelevato – struttura metallica)

Via Postumia,102 (fabbricati quasi totalmente dati in locazione - capannoni ad uso deposito, autorimesse, deposito autobus, officina)

Via Massarotti, 19/11 (autosilo)

Forno Crematorio c/o cimitero (di proprietà del Comune di Cremona) – Via dei Cipressi, 8

**Discariche: Malagnino (escluso impianto biogas) e San Rocco****n. 2 impianti fotovoltaici Scuola elementare Corte e Scuola Elementare S. Ambrogio**

**CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE**

(che integrano e/o prevalgono, se per l'Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

**SEZIONE I - DANNI MATERIALI****1) Danni materiali consequenziali**

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

**2) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro**

La Società, senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo nonchè dell'ulteriore limite di risarcimento previsto a questo titolo, risarcisce:

le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e smaltire al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, compresi quelli contaminati, inclusi i costi di smaltimento degli stessi, nonché i costi di livellamento, scavo, sbancamento, movimentazione terra, riempimento, opere di viabilità, formazione di argini di contenimento e pulizia;

- 2.1 le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 2.2 le spese, fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo, sostenute per rimozione e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- 2.3 le spese di rimozione, trattamento e ricollocamento dei rifiuti in discarica anche se l'evento dannoso, rientrante nelle garanzie prestate dalla polizza, abbia colpito e danneggiato esclusivamente i predetti rifiuti

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio

**3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione**

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonchè le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Limite massimo dell'indennizzo), salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

#### **4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti**

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

#### **5) Spese peritali**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

#### **6) Operazioni di carico e scarico - Movimentazione interna**

Macchinari e Merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nelle località descritte e/o nelle loro immediate vicinanze, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

#### **7) Innovazioni nel rischio**

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Con l'avvertenza che per le nuove località in costruzione e relativi macchinari, attrezzature e materiali di cantiere vale automaticamente il limite di indennizzo di € 500.000,00 per sinistro ed anno e l'Assicurato sarà tenuto a pagare il relativo premio al termine di ciascun anno in base al valore dei nuovi enti suddetti.

Per la porzione di valore eventualmente eccedente il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.

**8) Fenomeno elettrico**

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

**9) Spese ricerca guasto**

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**10) Smarrimento di cose assicurate**

A parziale deroga dell'Art. 12 lettera E) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di smarrimento delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

**11) Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti**

A parziale deroga dell'Art. 12 E) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde del furto commesso anche da dipendenti dell'assicurata e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni assicurati o della sorveglianza dei locali stessi (per il termine chiavi si comprende anche strumenti di comando di dispositivi di chiusura e/o apertura azionati elettronicamente;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

**12) Spese di ammortamento e perdita di valuta**

Fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti per "denaro, titoli, valori, ecc." l'assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni ecc. - è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titoli, assegni ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.

Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni ecc. che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'Assicurato,

calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'Assicurato, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'Assicurato stesso si serve abitualmente.

L'eventuale cessazione della polizza non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei sinistri che siano occorsi prima della cessazione della polizza medesima.

L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un soprappremio già incluso nei tassi esposti.

**N.B.:** Per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui, in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

### **13) Perdita pigioni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino alla concorrenza di € 500.000,00, e senza applicazione della regola proporzionale, quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi e semprechè tale "perdita pigioni" non sia risarcibile nell'ambito della polizza Danni economici da interruzione di esercizio - Danni Indiretti.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

### **14) Ricorso Vicini e/o Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell'ambito degli stabilimenti in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza, che colpisca le cose dell'Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso Vicini e/o Terzi".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

### **15) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta.**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

#### **16) Ricorso dei locatari (opzione base)**

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla concorrenza del limite pari ad € 1.000.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso dei locatari" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **16) Ricorso dei locatari (opzione migliorativa)**

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla concorrenza del limite pari ad € 2.000.000,00, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il

massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso dei locatari" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **17) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi**

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da Terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

#### **18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo**

Premesso che per "**Valore a nuovo**" si intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati" e le "Opere speciali", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, l'arredamento, gli stampi, i modelli e altri enti rientranti nella definizione di "Contenuto", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
  - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";
- 2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
  - a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale ripristino e ricostruzione: viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo;

- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Il pagamento del supplemento d'indennità é eseguito entro 30 giorni dall'eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando é terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area, anche all'estero, ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato (fermo restando che se ne deriva aggravio di costi per l'Assicuratore, tale aggravio non verrà rimborsato dall'Assicuratore stesso), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo.
- 5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.
- 6) E' data facoltà all'Assicurato di :
  - a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
  - b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purchè rientranti nell'attività dell'Assicurato;
  - c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e/o sostituito;
  - d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
  - e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

- 7) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

### **19) Valutazione merci**

Si prende atto che i prodotti finiti fabbricati e/o commercializzati e/o smerciati dall'Assicurato si intendono assicurati, e come tali risarciti, al loro regolare prezzo di vendita contante, meno tutti gli sconti e spese a cui tali prodotti finiti sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto.

La suddetta condizione "prezzo di vendita" non sarà operante nel caso in cui la differenza tra tale "prezzo di vendita" e il valore determinato come da Condizioni Generali di Assicurazione fosse indennizzata nell'ambito della polizza "Danni economici da interruzione di esercizio - Danni Indiretti" di cui alla Sezione II.

In considerazione di tale ultima circostanza, il parametro utilizzato per il calcolo del premio sui prodotti finiti e sulle mercanzie sarà il prezzo di costo come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e non il "Prezzo di Vendita".

### **20) Quadri, oggetti d'arte e preziosi**

Relativamente a quadri, sculture, preziosi e altri oggetti d'arte in genere, in caso di sinistro, il risarcimento sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti dalle Condizioni Generali stesse, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

**21) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti**

La Società risponde, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

**22) Opere di fondazione**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale e/o.

**23) Spese di collaudo**

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 110.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

**24) Coppie o serie**

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

**25) Compensazione fra partite**

A parziale deroga dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Assicurazione parziale), qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dall'art. 19) delle Condizioni Generali di Assicurazione, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro).

**26) Deroga alla proporzionale**

Relativamente agli enti assicurati non soggetti alla "Assicurazione con dichiarazione di valore" e/o nel caso in cui tale condizione non sia operante, si conviene che a parziale deroga dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione delle regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.

Qualora tale limite del 30% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

**27) Assegni in bianco**

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è risarcibile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo risarcimento è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo risarcibile non potrà superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine, l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun risarcimento spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dell'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

**28) Titoli quotati in borsa**

Se vengono sottratti titoli quotati in borsa, il valore di essi è determinato in base al corso medio del listino ufficiale della Borsa di Milano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano, si prenderà per base il corso medio del listino ufficiale di quella borsa ove i titoli sono quotati, oppure il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato Borsa di Milano.

Se entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro vengono recuperati i titoli rubati e questi nel giorno della riconsegna alla Ditta hanno un valore minore di quello che avevano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro, la Ditta è obbligata a rimborsare alla Società solo quella parte dell'indennizzo che corrisponde al minor valore; se invece nel giorno della riconsegna hanno un

valore maggiore, la Ditta assicurata sarà tenuta a rimborsare alla Compagnia l'indennizzo ricevuto, meno le spese sostenute. In caso di titoli non quotati, la determinazione dell'indennizzo verrà effettuata secondo i più attendibili dati di mercato.

### **29) Etichette**

In caso di danno a involucri, etichette e capsule, anche senza intaccare la merce assicurata, gli Assicuratori rimborseranno il costo di ricondizionamento della merce, nonché le spese di trasporto. Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di spedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

### **30) Controllo merci/ rinuncia al diritto di recupero**

Si conviene che in caso di danni alle merci assicurate, l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo dei prodotti parzialmente o totalmente danneggiati. Egli inoltre sarà il solo a stabilire se sia possibile ottenere un valore di recupero dai prodotti parzialmente danneggiati mediante loro rilavorazione e/o vendita.

In caso di recupero, l'Assicuratore rimborserà le spese di recupero e/o di ricondizionamento (stabilite secondo le metodologie dell'Assicurato), mentre in caso di distruzione l'Assicuratore rimborserà il valore della merce così distrutta, determinato secondo la presente polizza.

Nel caso l'Assicurato stabilisca che nessun recupero possa essere ottenuto, la Compagnia potrà richiedere idonea documentazione comprovante la definitiva distruzione dei prodotti parzialmente danneggiati.

Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di spedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

### **31) Certificati rilasciati dall'Autorità**

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.)

### **32) Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantaprocento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà

diritto ad un ulteriore acconto del 50% (cinquantaprocento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro di € 5.200.000,00.

### **33) Indennizzo separato**

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Spett.le Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 23) delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 23) per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

### **34) Riduzione e/o alienazione e/o cessazione**

In caso di riduzione del rischio e/o dei valori e/o dei beni assicurati, nonché di alienazione di enti garantiti e/o di cessazione (in tutto e/o in parte) dell'attività - per qualunque causa - l'Assicurato/Contraente potrà chiedere la corrispettiva riduzione del premio e/o dei valori e/o l'anticipata risoluzione della polizza senza obbligo di pagamento delle penali eventualmente previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione e con diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in "pro-rata" per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

### **35) Inattività**

Se una località diviene inattiva, l'Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per fabbricati e macchinari non inferiore al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà dell'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti nei modi e nei tempi che la tecnica suggerisce allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni.

Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell'indennizzo avverrà solo dopo l'assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).

### **36) Buona fede e manutenzione**

In deroga agli artt. 1 e 4 delle C.G.A., l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o incomplete od inesatte dichiarazioni siano avvenuti in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà

l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

Si precisa altresì che non costituiranno pregiudizio per la risarcibilità di eventuali sinistri:

- a) l'eventuale esistenza nei locali contenenti i beni assicurati, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità;
- b) eventuali inadempimenti di una o più disposizioni contenute nella presente polizza, avvenuti presso ubicazioni non gestite dall'Assicurato, sulle quali egli non esercita controllo diretto e/o totale;
- c) ogni altra circostanza in cui l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

### **37) Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (salvo quanto in seguito disciplinato per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente), società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzi, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere l'indennizzo del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

Ugualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).

La Società rinuncia ad esercitare la surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente, salvo il caso di dolo.

La Surrogazione della Società è altresì consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa dei predetti soggetti entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con Sentenza Definitiva da parte della Corte dei Conti.

La presente Assicurazione non comprende pertanto i danni oggetto di Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente accertata con Sentenza Definitiva dell'Autorità Competente ed il Contraente si impegna a rimborsare alla Società ogni somma, eventualmente dalla stessa anticipata, che il Contraente stesso dovesse percepire per effetto od in esecuzione di decisioni della Corte dei Conti, inerenti la responsabilità amministrativa dei propri Amministratori e Dipendenti.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nei confronti dei fornitori di beni o di servizi.

### **38) Frazionamento del premio (valida se richiamata nel frontespizio di polizza)**

Di comune accordo tra le Parti si conviene di frazionare il premio in rate periodiche (semestrali, trimestrali ecc.) come indicato nel frontespizio di polizza. L'accordata facilitazione per tale

pagamento frazionato non altera nè menoma l'obbligo dell'Assicurato di completare il pagamento del premio anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.

#### **39) Reintegro dei valori Assicurati**

I valori assicurati con la presente polizza non saranno ridotti a seguito di sinistro, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo risarcimento "annuo".

#### **40) Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei.**

Sono risarcibili le spese addizionali per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purchè tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

#### **41) Impiego mobile**

Gli impianti ed apparecchi assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

#### **42) Maggiori spese per mancato funzionamento (opzione base)**

Si precisa che la Compagnia si impegna ad indennizzare all'Assicurato tutte le spese supplementari conseguenti al sinistro, necessarie ed effettivamente sostenute, anche nel caso in cui l'Assicurato sia in grado di dimostrare una perdita di profitto, purchè tali spese non vengano altrimenti indennizzate a termini della presente polizza e siano regolarmente documentate.

La società risponde per ogni sinistro fino al limite di indennizzo di € 1.000.000,00 riferito al periodo di indennizzo massimo di 6 mesi. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

#### **42) Maggiori spese per mancato funzionamento (opzione migliorativa)**

Si precisa che la Compagnia si impegna ad indennizzare all'Assicurato tutte le spese supplementari conseguenti al sinistro, necessarie ed effettivamente sostenute, anche nel caso in cui l'Assicurato sia in grado di dimostrare una perdita di profitto, purchè tali spese non vengano altrimenti indennizzate a termini della presente polizza e siano regolarmente documentate.

La società risponde per ogni sinistro fino al limite di indennizzo di € 1.500.000,00 riferito al periodo di indennizzo massimo di 6 mesi. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

#### **43) Guasto macchine**

La presente polizza assicura guasti e/o rotture di enti compresi nella partita "contenuto", mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

il tutto salvo che dovuto a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

#### **44) Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali cose sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. Tuttavia la Società si impegna a consentire all'avente titolo di riacquistare, qualora lo richieda, la proprietà delle cose ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, le cose restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Ove le cose rubate vengano recuperate, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per le cose recuperate, soltanto i danni patiti dalle medesime in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che le cose sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, le cose restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per le cose medesime, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti delle cose in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

#### **45) Opere di miglioria**

Qualora in dipendenza di un sinistro l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nel determinare l'indennizzo spettante all'Assicurato si terrà conto anche di tale circostanza.

L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione.

Qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie imposte da norme e/o regolamenti emanate da pubbliche autorità, il maggior indennizzo a questo titolo potrà essere liquidato dalla presente polizza.

#### **46) Rischio locativo**

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e senza applicazione della regola proporzionale, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia

tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali e agli impianti di pertinenza e ad altri beni tenuti in locazione del Contraente e/o dell'Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.

Qualora il fabbricato fosse assicurato in nome e per conto di chi spetta, vale la garanzia diretta.

#### **47) Decentramento Macchinari/Merci**

Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati con le partite macchinari e merci (sia in forma fissa che flottante) possono trovarsi e devono quindi intendersi garantiti anche presso altre località (dell'Assicurato e/o di terzi), comprese fiere, mostre e simili, nonchè per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze, fino a concorrenza, per ciascuna di tali altre località, di un massimale pari al 30% del capitale assicurato per tali partite, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, salvo quanto espressamente indicato nella tabella limiti di indennizzo.

#### **48) Leeway clause**

Per le partite di polizza per le quali non è operante quanto previsto dall'art. 51) "Assicurazione con dichiarazione di valore" e/o nel caso in cui tale condizione non sia operante, la società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato.

Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio

Ove però risultasse che al momento del sinistro la somma assicurata era insufficiente di oltre il 30% si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.

Resta inoltre inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle altre spese risarcibili ai sensi di polizza.

1 a)

Le somme assicurate ed il premio della presente polizza sono soggetti ad adeguamento successivamente al 30 Novembre di ogni anno con le seguenti modalità:

1 a). 1

Per macchinari e merci: sulla base dei valori che verranno comunicati dall'Assicurato entro 120 giorni dalla scadenza annuale

1 a). 2

Successivamente ad ogni 30 Novembre la Società, sulla base dei dati resile disponibili di cui al punto 1 a).1 precedente, provvederà:

- Alla regolazione delle variazioni intervenute nel periodo trascorso come segue:

- 1) Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che l'Assicurato è tenuto a corrispondere
  - 2) Sui saldi in riduzione la società si impegna a rimborsare il 50% del premio annuo.
- Al conguaglio del premio per l'annualità in corso.

Il pagamento dei premi dovuti sarà effettuato come previsto all' art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**49) Assicurazione con dichiarazione di valore**

1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite Fabbricati, comprendono il valore della totalità dei fabbricati, costituenti le partite medesime e siti nelle ubicazioni descritte; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con criteri indicati nelle Condizioni Particolari n. 19 (Assicurazione del costo di ricostruzione e/o rimpiazzo) da Società di Stima in data anteriore al 31/05/2018 (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, salvo quanto previsto al comma b) del punto 4) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%.  
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non é considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 1907 del Codice Civile.
3. L'Assicurato é tenuto a consegnare alla Società delegataria, successivamente al termine di ciascun periodo di assicurazione ed entro 12 mesi da detto termine, e quindi anche alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dalla Società di Stima.
4. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ad a tradurli in "valori assicurati" come segue:
  - a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente , se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;
  - b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dall'Assicurato ed emessa e perfezionata la relativa appendice da

parte della Società. Per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, l'Assicurato non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti di assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);

5. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3);
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4)-a) e 4)-b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% di cui al punto 4)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.  
La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso di 60 gg. da darsi con lettera raccomandata.  
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. Se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto d'aggiornamento la Società delegataria emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato in detto termine, la presente Convenzione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.
10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **50. Furto e rapina**

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate – ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli stessi vi sia la costante presenza di persone.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
  - b) uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
  - c) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
  - d) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi,
- sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Nel caso di furto delle casse automatiche in proprietà, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di chiusura dei locali.

In caso di furto delle cose assicurate quando i mezzi di chiusura dei fabbricati e/o locali non siano conformi a quelli descritti nelle definizioni, la Società corrisponde all'Assicurato il 90% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza restando il 10% rimanente a carico dello stesso.

Sono parificati ai danni del furto i danni causati dai ladri alle cose assicurate, ai mezzi di protezione e chiusura dei fabbricati e della aree recintate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

In caso di furto delle cose assicurate che per loro natura e/o destinazione sono collocate all'esterno dei fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società è obbligata soltanto se il furto sia astato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

La garanzia è estesa:

- a) alla rapina e all'estorsione (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali in cui l'Assicurato svolge la sua attività, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) nel caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza diretta sia verso l'assicurato stesso e/o i suoi dipendenti sia verso le altre persone;
- c) al furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato
- d) al furto con destrezza avvenuto nei locali in cui l'Assicurato svolge la sua attività
- e) al furto, al furto con destrezza, alla rapina ed all'appropriazione indebita di apparecchiature ad impiego mobile. Ai fini dell'operatività della garanzia furto di tali apparecchiature ad impiego mobile poste all'interno di veicoli durante le ore notturne

dalle ore 22,00 alle ore 6,00, si precisa che la stessa è subordinata alla prova che i veicoli sui quali si trovano tali beni siano chiusi a chiave e si trovino in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Relativamente ai valori trasportati la garanzia è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per:

- il furto avvenuto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi
- il furto strappando di mano o di dosso i valori medesimi
- la rapina,

commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi amministratori o dipendenti addetti a tale mansione.

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati ad istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

#### **51) Recupero in caso di danni da furto e rapina**

In caso di recuperi la cui perdita sia stata risarcita a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tal fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno risarcibile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società dell'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato.
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla sezione interessata, fosse rimasta a suo carico.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- il limite si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo annuo;
- in caso di ritrovamento delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai beni assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

## **SEZIONE II DANNI INDIRETTI (NON OPERANTE)**

### **1) Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite di profitto lordo conseguenti ad una mancata o ridotta capacità produttiva degli enti assicurati causata:

A) da un evento previsto dalla Sezione I Danni Materiali

che abbia colpito beni assicurati, e che abbia dato luogo ad un danno diretto indennizzabile, senza tener conto di eventuali franchigie

B) da un provvedimento od ordine della Pubblica Autorità, motivato da un evento previsto dalle polizze di cui al punto A) precedente.

Sono comprese, nel limite della somma assicurata, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute allo scopo di evitare o ridurre la perdita di profitto lordo.

### **2) Definizioni**

a) per capacità produttiva si intende il normale funzionamento dei beni assicurati, così come stabilito dal Contraente, e del quale la Società ha preso atto, ivi compresi i fermi tecnici e di manutenzione.

b) per perdita di profitto lordo si intendono le perdite economiche che in caso di interruzione o riduzione della capacità produttiva, resteranno a carico dell'assicurato, determinate facendo riferimento alla contabilità dell'assicurato, ed in particolare al Conto Economico dei beni assicurati.

### **3) Somma assicurata**

Premesso che l'assicurato:

I) prestabilisce annualmente i propri programmi di produzione, in base alle reali capacità produttive degli impianti e dei beni, tenuto conto dei coefficienti di utilizzo e affidabilità, e quindi delle fermate sia per manutenzioni programmate che per cause accidentali ricorrenti

II) intende assicurare le perdite economiche come sopra definite ai punti 1 e 2,

III) si impegna a comunicare alla Società, all'inizio di ogni periodo assicurativo, il prospetto di calcolo della Somma Assicurata,

ciò premesso,

la Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato.

#### IV) Leeway clause

Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle operazioni previste dall'art. III.

Ove però risultasse che al momento del sinistro la somma assicurata era insufficiente di oltre il 30% si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.

Resta inoltre inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle altre spese risarcibili ai sensi di polizza.

#### VI) Calcolo del Premio

Conseguentemente a quanto sopraesposto, il premio anticipato è versato come acconto, e l'Assicurato si impegna a denunciare alla Società, dopo il termine di ogni periodo assicurativo, l'effettivo ammontare della somma assicurata durante il periodo trascorso.

Le parti si impegnano, nell'ambito del 30 % della somma assicurata, a pagare o rimborsare le differenze risultanti dal calcolo del premio effettivo.

Il pagamento dei premi dovuti sarà effettuato come previsto all' Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### **4) Periodo di indennizzo**

E' il periodo che ha inizio al momento del sinistro, e termina non appena ristabilita la capacità produttiva degli impianti o viene revocato il provvedimento della Pubblica Autorità che ne impediva l'attività e/o la produzione.

Il periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della polizza, avvenute dopo la data del sinistro.

Il periodo massimo di indennizzo è stabilito in 12 (dodici) mesi consecutivi, a partire dal sinistro.

##### 4.1 Periodo di indennizzo per apparecchiature EDP

Per danni ad EDP (sistema informatico, CED, telecontrolli) il periodo massimo di indennizzo è stabilito in giorni 100= (cento) con franchigia di giorni 3= (tre).

#### **5) Maggiori spese**

##### 5.1

Qualora l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, sostenesse spese per diminuire od eliminare la ridotta o mancata capacità produttiva o il protrarsi del tempo di tale riduzione o mancanza, dette spese saranno indennizzate entro il limite massimo corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato

dovuto per la mancata o ridotta capacità produttiva che tali spese hanno evitato.

5.2.

Le maggiori spese necessarie e sostenute per la prosecuzione dell'attività a seguito di danno alle attrezzature EDP (sistema informativo, CED, telecontrollo) sono indennizzate fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo, senza applicazione dell'art.1907 C.C.

Ove i danni a dette attrezzature provocassero interruzione od intralcio nell'esercizio di altri impianti, le ulteriori maggiori spese sostenute per la prosecuzione dell'attività saranno indennizzate nei limiti previsti alla Sezione "Franchigie / Limiti di Risarcimento"

#### **6) Pagamento periodico degli indennizzi per i danni indiretti**

In caso di sinistro, una volta che le operazioni peritali abbiano permesso di stabilire con ragionevole approssimazione la durata dell'interruzione, o riduzione, della capacità produttiva, e conseguente di calcolare con ragionevole approssimazione l'indennizzo spettante, tale somma sarà corrisposta in rate mensili posticipate.

La prima rata a far tempo trenta giorni dopo la redazione dell'atto di amichevole liquidazione, o del verbale di perizia, che stabilisce il periodo e la somma sopramenzionati. L'Assicurato si impegna a comunicare alla Società ogni evento che possa portare ad una riduzione, o prolungamento, del periodo di interruzione o riduzione preventivato

Il disposto del presente art. 6) sarà applicabile solo nel caso in cui l'indennizzo spettante come sopra calcolato, sia superiore a Euro 250.000,00.

L'importo della rata mensile non potrà essere superiore a Euro 500.000,00.

#### **Anticipo degli Indennizzi**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **7) Onorari dei periti**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art.1907 c.c., in eccesso al limite di indennizzo.

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

#### **8) Cessazione dell'attività**

La Società non sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo quando l'attività venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

L'attività si considera ripresa anche quando la produzione venga riattivata con impianti diversi, ed in altro luogo, da quelli usati al momento del sinistro, purchè di equivalente o maggiore portata economica, e ciò anche se la attività nel luogo originario cessi per provvedimento della Pubblica Autorità.

Se invece l'attività cessasse definitivamente, la Società, in luogo dell'indennizzo previsto

dalla presente polizza, pagherà un indennizzo pari al 20 % (venti) dell'importo del danno indennizzabile (al lordo della franchigia) dalla Sezione I Danni Materiali, senza applicazione della franchigia prevista dalla presente polizza

### **9) Collegamento con la Sez. I - Danni Materiali**

La Società in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata della presente polizza, alle condizioni tutte in essa stabilite, si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni economici derivanti da un evento contemplato dalla Sezione I - Danni Materiali.

Conseguentemente per i rischi coperti, le esclusioni e quant'altro di applicabile, varranno le condizioni previste dalla Sezione I – Danni Materiali. Non si terrà conto comunque di eventuali franchigie previste per la Sezione I – Danni Materiali.

### **10) Determinazione dei danni risarcibili**

La determinazione dei danni viene eseguita al più presto possibile calcolando:

- 1) la normale produzione nei 12 mesi antecedenti al sinistro, se in detto periodo fossero intervenute fermate programmate per manutenzione straordinaria, se ne terrà conto con opportuni correttivi
- 2) il periodo presumibile di interruzione o riduzione della capacità produttiva, e la produzione programmata in detto periodo
- 3) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione programmata nel periodo di cui al punto 2), se il sinistro non fosse avvenuto
- 4) si stima la produzione recuperabile dal sistema

L'indennizzo sarà pari all'importo della perdita di profitto lordo (art. 2 b) di cui al punto 2), tenendo conto di quanto precisato ai punti 3) e 4).

#### **10.1**

In relazione al disposto dell'art. 8 - cessazione dell'attività -, si precisa che i lavori di "riparazione e/o rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

#### **10.2**

Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in conformità all'art. 8 - cessazione dell'attività -

### **11) Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 10 "Determinazione del danno" sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

**12) Prolungamento del periodo di inattività**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

**13) Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso**

Sono considerate inattività - e quindi periodi di indennizzo effettivi - anche le seguenti interruzioni o interferenze:

- a) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi per ordine delle Autorità , in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali- , che abbia colpito edifici o enti in genere vicini ai locali e/o luoghi stessi, non occupati dall'Assicurato nè sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di aziende controllate o consociate;
- b) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali- , che abbia colpito le vie di accesso a e/o uscita da e/o di comunicazione con i locali/luoghi stessi, poste nel raggio di 5 (cinque) km dall'ubicazione in cui si è verificata l'interruzione o interferenza dell'attività;
- c) quando la ripresa normale dell'attività dichiarata è impedita per ordine delle Autorità in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali- avvenuto nei luoghi indicati nella Sezione I stessa;

In nessun caso la Società risponderà per più di 60 giorni consecutivi per le interruzioni o interferenze di cui sopra .

**14) Dipendenza da Fornitori e/o Clienti**

Qualora uno dei fornitori e/o clienti dell'Assicurato, ovunque nel Mondo, sia colpito da un sinistro causato da un evento non escluso di cui alla Sezione I -"Danni Materiali"- e tale sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell'Assicurato stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta SEZIONE I, e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per l'interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente SEZIONE II - Danni Indiretti, sino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro.

**15) Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua**

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), sempreché tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini della SEZIONE I -"Danni Materiali".

La presente estensione di garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro.

**16) Danni a beni non assicurati nella Sezione I**

Relativamente ai danni di interruzione di attività conseguenti ad un evento garantito a norma della Sezione I, si precisa che le garanzie tutte della presente Sezione II sono operanti anche se l'evento che ha determinato la sospensione forzata, parziale o totale, avesse colpito un ente non espressamente assicurato in polizza o assicurato con Rischio Locativo o escluso dalla copertura ai sensi dell'articolo "Esclusioni" della Sezione I, sempreché tale ente faccia parte integrante dell'insediamento assicurato e/o sia funzionale allo svolgimento dell'attività assicurata.

**17) Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite**

Si precisa che la garanzia prestata con la presente Sezione II è estesa a coprire anche eventuali interruzioni nell'attività in conseguenza di un sinistro dovuto a incendio, fulmine, esplosione, scoppio o caduta aeromobili, indennizzabile a termini della Sezione I, che abbia colpito cose di proprietà dell'Assicurato mentre sono temporaneamente trasferite per lavorazioni presso terzi, comprese società controllate o consociate, o mentre sono in deposito in qualsiasi magazzino.

La presente estensione di garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro.

**18) Continuità dell'assicurazione**

L'assicurazione sarà valida per le perdite valutabili nel periodo di interruzione considerato senza soluzione di continuità anche se la polizza non ha più effetto perché scaduta, risolta o sospesa sempre che il sinistro si sia manifestato anteriormente alle ore 24.00 del giorno in cui la polizza non ha più effetto fermo quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile.

**19) Buona fede**

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

**20) Rinuncia all'azione di rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (salvo quanto in seguito disciplinato per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente), società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere l'indennizzo del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

Ugualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).

La Società rinuncia ad esercitare la surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente, salvo il caso di dolo.

La Surrogazione della Società è altresì consentita per i danni ascrivibili a Responsabilità Amministrativa dei predetti soggetti entro i limiti in cui la Responsabilità Amministrativa degli stessi sia stata accertata con Sentenza Definitiva da parte della Corte dei Conti.

La presente Assicurazione non comprende pertanto i danni oggetto di Responsabilità Amministrativa degli Amministratori e Dipendenti dell'Assicurato/Contraente accertata con Sentenza Definitiva dell'Autorità Competente ed il Contraente si impegna a rimborsare alla Società ogni somma, eventualmente dalla stessa anticipata, che il Contraente stesso dovesse percepire per effetto od in esecuzione di decisioni della Corte dei Conti, inerenti la responsabilità amministrativa dei propri Amministratori e Dipendenti.

## **FRANCHIGIE / LIMITI DI INDENNIZZO**

### **Premessa alle franchigie, scoperti e limiti di indennizzo**

Ai fini dell'applicazione delle eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo più avanti indicate/i, le Parti convengono di attribuire il seguente significato ai termini che seguono:

- \* Terremoto:  
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
- \* Inondazioni e/o alluvioni:  
fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili;
- \* Allagamento:  
qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso di inondazioni e/o alluvioni;
- \* Eventi Sociopolitici:  
scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato ancorché non identificate o non identificabili, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali;
- \* Autocombustione:  
combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;

**FRANCHIGIE**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti importi:

**A) Sezione I - Danni Materiali**

- a) per tutti i danni: franchigia fissa per sinistro di € 5.000,00 (**opzione base**)
- a) per tutti i danni: franchigia fissa per sinistro di € 2.500,00 (**opzione migliorativa**)

**RIDOTTA A:**

- b) per danni ad apparecchiature elettriche e/o elettroniche d'ufficio (furto e/o rapina inclusi) € 500 per sinistro
- b1) per danni ad altre apparecchiature elettriche e/o elettroniche diverse da quelle d'ufficio (furto e/o rapina inclusi) € 1.000 per sinistro
- c) per danni a valori e/o portavalori franchigia fissa di € 500,00 per sinistro
- d) per furto e/o rapina non a valori e portavalori franchigia fissa di € 500,00 per sinistro
- e) per danni a varchi elettronici e biglietterie franchigia fissa di 1.000 € per sinistro (furto e/o rapina inclusi)
- f) per danni a parcometri franchigia fissa di 1.000 € per sinistro (furto e/o rapina inclusi)
- g) per danni da fenomeno elettrico franchigia fissa € 500,00 per sinistro

**AUMENTATA A:**

- i) per Guasto Macchine: scoperto 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 10.000,00
- l) per eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, scoperto 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 10.000,00, massimo € 50.000,00 per sinistro
  - m) per terremoto scoperto 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 10.000,00 massimo € 50.000,00 per sinistro
  - n) per eventi sociopolitici, inclusi terrorismo e sabotaggio, scoperto 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 10.000,00 massimo € 50.000,00 per sinistro
- o) per sovraccarico neve scoperto 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
  - p) per crollo e collasso strutturale scoperto 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 20.000,00 per sinistro
  - q) per smottamento, cedimento del terreno, franamento, slavine, frane, valanghe: 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 20.000,00 massimo € 50.000,00 per sinistro

**B) Sezione II - Danni Indiretti (NON OPERANTE)**

franchigia temporale di giorni 3

**NOTE (alle franchigie e scoperti tutte/i) :**

- Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste per la presente polizza, dall'importo indennizzabile a termini di polizza

- verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.
- Nel caso di "Assicurazione presso diversi Assicuratori", l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione e le franchigie e/o scoperti verranno detratte/i successivamente dall'importo così determinato, con l'avvertenza che la deduzione in tal senso a carico della presente polizza sarà data dalla differenza tra la deduzione effettivamente applicata dalla/e altra/e polizza/e coesistente/i e la deduzione prevista dalla presente polizza per lo stesso evento.
  - Nessun'altra franchigia e/o scoperto che non sia qui sopra indicata/o sarà applicabile a questa polizza.

### **L I M I T I di INDENNIZZO**

Relativamente alle coperture sottoindicate, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per ciascuna ubicazione e in eccesso alle franchigie/scoperti innanzi stabilite/i, somma per ogni singolo sinistro superiore a:

#### **A) Sezione I - Danni Materiali**

- a) 50% della somma assicurata con il massimo di € 18.000.000,00 per sinistro per **terremoto**
- b) 60% della somma assicurata con il massimo di € 18.000.000,00 per sinistro **inondazioni – alluvioni – allagamenti**
- c) € 18.000.000,00 per sinistro per **eventi sociopolitici inclusi terrorismo e sabotaggio**
- d) € 7.500.000,00 per sinistro ed anno per **Ricorso Vicini e/o Terzi (opzione base)**
- d) € 10.000.000,00 per sinistro ed anno per **Ricorso Vicini e/o Terzi (opzione migliorativa)**
- e) € 1.000.000,00 per sinistro per **Spese di demolizione e sgombero**
- f) € 30.000,00 per sinistro ed € 60.000,00 per anno per **furto e/o rapina di valori e/o portavalori**
- g) € 60.000,00 per sinistro e per anno per **furto e/o rapina non di valori e/o portavalori**
- h) € 200.000,00 per sinistro e anno per il **Guasto Macchine**
- i) 80% della somma assicurata per partita di polizza per sinistro per **Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve**
- l) € 1.000.000,00 per sinistro per **Smottamento cedimento e franamento del terreno, slavine, frane e valanghe (opzione base)**
- € 2.000.000,00 per sinistro per **Smottamento cedimento e franamento del terreno, slavine, frane e valanghe (opzione migliorativa)**
- j) € 1.000.000,00 per sinistro per **Crollo e collasso strutturale (opzione base)**
- € 2.000.000,00 per sinistro per **Crollo e collasso strutturale (opzione migliorativa)**

- k) €20.000,00 per sinistro ed anno per **parcometri e varchi elettronici** (inclusi furto e rapina)
- l) € 500.000,00 per sinistro ed anno per **Grandine su Fragili**
- m) € 50.000,00 per **Guasti cagionati dai ladri** per sinistro
- n) € 1.000.000,00 per sinistro ed anno per **Ricorso Locatari (opzione base)**  
€ 2.000.000,00 per sinistro ed anno per **Ricorso Locatari (opzione migliorativa)**
- o) € 500.000,00 per sinistro ed anno per **Fenomeno Elettrico**
- p) € 500.000,00 per sinistro per **Perdita Pigioli**
- q) € 100.000,00 per sinistro per **Maggiori Costi per apparecchiature Elettroniche**
- r) € 100.000,00 per sinistro ed anno per **Spese di Ricerca Guasto**
- s) € 100.000,00 per sinistro ed anno per **spese peritali**
- t) € 100.000,00 per sinistro ed anno per **Onorari Consulenti**
- u) € 50.000,00 per sinistro ed anno per **Enti mobili presso terzi**
- v) € 10.000,00 per sinistro ed anno per **Furto di effetti personali dei dipendenti**
- w) € 1.000.000,00 per sinistro ed anno per **Maggiori spese per mancato funzionamento (opzione base)**
- w) € 1.000.000,00 per sinistro ed anno per **Maggiori spese per mancato funzionamento (opzione migliorativa)**

**NOTA:** i seguenti limiti di risarcimento si intendono convenzionalmente compresi nell'ambito dei valori globalmente assicurati per le partite/località tutte di cui alla Sezione I - "Danni Materiali" - e non concorreranno a costituire quindi il valore di preesistenza" (cioé valore del bene al momento del sinistro).

Qualora per alcuno/i dei medesimi limiti fosse anche prevista una specifica partita per la quale sia stato corrisposto uno specifico premio, il limite medesimo si intenderà in aggiunta alla partita stessa.

**B) Sezione II - Danni Indiretti (NON OPERANTE)**

- a) somma assicurata per sinistro

con i seguenti sottolimiti:

- 1) € 100.000,00 per sinistro ed anno per **spese peritali**
- 2) € 100.000,00 per sinistro ed anno per **Onorari Consulenti**
- 3) € 500.000,00 per sinistro per **Dipendenza da Fornitori e/o Clienti**
- 4) 500.000,00 per sinistro per **Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua**
- 5) € 500.000,00 per sinistro per **Danni a cose di proprietà temporaneamente trasferite**

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

(Valide salvo quanto eventualmente derogato - in senso per l'Assicurato più favorevole - in questa polizza e/o successive appendici)

#### **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

#### **2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Opzione base)**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/11/2018 e al 30/11 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/11/2018), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

**2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Opzione migliorativa)**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/11/2018 e al 30/11 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora 90 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/11/2018), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 90 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- c) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- d) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

**3) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**4) Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**5) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data della comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**6) Recesso per sinistro (Opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al

Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13- "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

**6) Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)**

Non si applica al presente contratto.

**7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC con preavviso non inferiore a 4 mesi.

E' però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al precedente art. 5.

**8) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**9) Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

**10) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**11) Delimitazione del rischio**

Come da "Oggetto della copertura Danni Diretti e Danni Indiretti" che precede.

**12) Rischi esclusi dall'assicurazione**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
  - B) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
    - a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri.
    - b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
    - c) contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
  - C) dolo dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la Colpa Grave accertata con sentenza passata in giudicato dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri, fatto salvo quanto previsto dall'Art.37 "Rinuncia al diritto di rivalsa" della Sezione I – Danni Materiali e dall'art. 20 "Rinuncia al diritto di rivalsa" della Sezione II – Danni Indiretti
  - D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla SEZIONE I;
  - E) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita, smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari (se supportabili solo tramite evidenze di inventario.)
- N.B.:** ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità.
- F) perdite di mercato, salvo quanto previsto dalla Sezione II Danni Indiretti o altre apposite condizioni.
  - G) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalla Sezione II Danni Indiretti o altre apposite condizioni.
  - H) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto garantito per "Portavalori" e "Impiego Mobile"
  - I) inquinamento di aria, acqua, suolo.
  - L) Furto e rapina di veicoli iscritti al P.R.A.

**La presente polizza non copre inoltre i danni di:**

- M) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- N) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- O) di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito dell'art. 7) "Innovazioni nel Rischio" delle clausole di polizza (e fino a concorrenza del relativo massimale).
- Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal massimale suddetto) nè i danni da incendio, esplosione, scoppio, nè altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- P) normale assestamento, restringimento o espansione di : fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti.
- Q) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione" della SEZIONE I e dalle garanzie accessorie "prolungamento del periodo di inattività" e della Sezione II – Danni Indiretti - "Impedimento o difficoltà di accesso da parte di Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso"; Tutto quanto sopra (punti da A a O), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

**Si intendono esclusi i danni a:**

- R) dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza;

**13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Tuttavia resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**14) Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **15) Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento unicamente alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

#### **16) Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **17) Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### 18) Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15);  
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni tutte di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### 19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Macchinario, attrezzatura, arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

- 3) **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purchè dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

**per i fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

**per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci** (punti 2 e 3) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell' articolo "Assicurazione Parziale" che segue.

**20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale") - art. 1907 C.C.**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Salvo ove espressamente derogato.

**21) Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra é data facoltà all'Assicurato di chiedere il risarcimento assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di risarcimento a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 1910 del Codice Civile

**22) Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**23) Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia di cui all'Art. 19 che precede, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'Art. 12 C).

Dietro richiesta della Spett.le Assicurata, tutto quanto sopra previsto sarà applicato a ciascuna partita e/o Sezione come se, ai soli effetti di detto art. 23) per ognuna di tali partite e/o Sezioni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita e/o Sezione un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.

I pagamenti in tal modo effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conferma comunque che le eventuali franchigie previste, saranno applicate all'insieme del sinistro e non ripetute per ciascuna "liquidazione separata".

**24) Certificati rilasciati dall'Autorità**

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione, ecc.).

**25) Forma delle comunicazioni**

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno valide anche se fatte e/o ricevute a mezzo raccomandata e/o telex e/o telegramma e/o telefax e/o lettera e/o e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

**26) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**27) Clausola Broker**

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in in in Brescia- Via Cefalonia, n 55. - Tel. 030/2208724 Fax: 030/2208740, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 4%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

**28) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

1. sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
2. sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;

3. sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
4. sinistri senza seguito;
5. sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

### **29) Coassicurazione e delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **30) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,

nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**IL CONTRAENTE****LA SOCIETA'**

.....

.....

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

- |             |  |
|-------------|--|
| Art.6       | (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);   |
| Art. 7      | (Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione);   |
| Art. 9      | (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);   |
| Art.16      | (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);   |
| Art.17 e 18 | (Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti)  |
| Art.21      | (Assicurazioni presso diversi assicuratori, richiesta dell'indennizzo a ciascun assicuratore, esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori); |
| Art.23      | (Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).   |

**IL CONTRAENTE**

## **ALLEGATO (A) -ULTERIORI GARANZIE OPERANTI**

### **1 – VINCOLO BANCA INTESA SPA**

In relazione alla pratica n. 9677428/I-T/TV20 la presente polizza, limitatamente al fabbricato di Via Massarotti, 19/11 Cremona, o porzioni di fabbricato come meglio descritto nell'atto di mutuo in data 06/10/2006 n. 50356/13136 di rep. a rogito del notaio Dr. Marco Gilardelli in Milano e successivi atti di svincolo e frazionamento del mutuo stesso, si intende vincolata a favore di Banca Intesa SpA.

### **2 – VINCOLO BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA**

La presente polizza, limitatamente ai seguenti immobili:

- Viale Trento e Trieste, 38 – Cremona (fino alla concorrenza di € 2.656.794,96)
- Via Postumia, 102 – Cremona (fino alla concorrenza di € 6.668.430,30)

Viene vincolata a favore del Banco Popolare Società Cooperativa con sede in Verona, Piazza Nogara n. 2, numero di iscrizione al registro imprese di Verona 03700430238, in dipendenza del contratto di mutuo ipotecario repertorio n. 11079, raccolta 4607, Notaio Corioni Giovanni, del 17/07/2012 e scadenza 31/12/2022.

Pertanto la Società Assicuratrice si obbliga, limitatamente agli immobili di cui sopra:

- A riconoscere detto vincolo come unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto sui predetti immobili al momento della sua apposizione;
- A non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti del vincolatario o con il suo consenso scritto;
- A notificare tempestivamente al vincolatario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza; è consentito al vincolatario il termine di 15 giorni, da quello della ricevuta della notifica, per provvedere, ove lo voglia, alla corresponsione del premio o al rinnovo dell'assicurazione, in luogo della Ditta Assicurata.